

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2025, n. 1574

**Art. 6 D.lgs. 165/2001; D.M. 8/5/2018 – Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2023-2025 dell'IRCCS "De Bellis".**

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'offerta, Servizio Strategie e Governo dell'assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Vicepresidente della Giunta Regionale con delega alla Sanità, Benessere Animale e Sport per tutti.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

### DELIBERA

1. **di prendere atto** di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. **di prendere atto** del verbale agli atti del Servizio Strategie e Governo Dell'assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, recante gli esiti della valutazione analitica del fabbisogno di personale definito nel PTFP 2023-2025 IRCCS "De Bellis", condotta nel corso della riunione tenutasi in data 09 giugno 2025 tra la Regione Puglia e l'IRCCS "De Bellis";
3. **di prendere atto che** il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2023-2025 dell'IRCCS "De Bellis" è stato definito sulla base del tetto di spesa assegnato con deliberazione di Giunta regionale n. 1876 del 23.12.2024, il quale si compone:
  - della quota determinata ai sensi degli artt. 2, co. 71 della L. n. 191/2009 e 11 del D.L. 35/2019 conv. in L. n. 60/2019, determinata nell'ambito della quota parte del Fondo Sanitario Regionale assegnato annualmente alla Regione in fase di riparto del Fondo Sanitario Nazionale;

- della quota aggiuntiva derivante dalle risorse assegnate con D.L. n. 34/2020, D.M. n. 77/2022 e D.L. n. 73/2021, finalizzata all'attuazione delle specifiche finalità ivi previste;
4. **di approvare** il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2023-2025 dell'IRCCS "De Bellis" di cui all'Allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, adottato con deliberazione DG dell'IRCCS "De Bellis" n. 115 del 14.02.2025, rettificata con DDG n. 208 del 13.03.2025 e successiva DCS n. 424 del 18.06.2025, tenendo conto delle prescrizioni riportate nel verbale agli atti del Servizio Strategie e Governo Dell'assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, cui l'IRCCS "De Bellis" deve attenersi in fase di adozione definitiva del PTFP 2023-2025;
  5. **di precisare** che la quota di fabbisogno di personale definito dall'IRCCS "De Bellis" a valere sulle risorse di cui al D.L. n. 34/2020, è esclusivamente finalizzato all'attuazione delle specifiche finalità ivi previste per il potenziamento dell'assistenza ospedaliera e territoriale;
  6. **di stabilire** altresì, le seguenti prescrizioni per l'adozione definitiva del PTFP:
    - i valori di fabbisogno di personale ospedaliero, per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, non possono superare i valori-soglia di fabbisogno riportati, per ciascun anno di riferimento, nell'Allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.
    - nel PTFP occorre dare attuazione alle misure in materia di personale di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. 165/2001 ed al D.M. dell'8/5/2018 in ordine alla disciplina dei servizi esternalizzati, provvedendo al congelamento dei posti relativi ai servizi esternalizzati e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, al fine di non duplicarne il relativo fabbisogno.
  7. **di dare atto** che il predetto PTFP dovrà essere adottato in via definitiva dal Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis" ai sensi del D.M. 8/5/2018 e quindi comunicato al MEF, entro 30 giorni dall'adozione definitiva, tramite il sistema SICO di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001 e trasmesso al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
  8. **di dare atto** che l'IRCCS "De Bellis" in fase di adozione definitiva del PTFP 2023-2025 dovrà tener conto delle prescrizioni/raccomandazioni di carattere generale formulate dal competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR nel corso della richiamata riunione del 9 giugno 2025, riportate nel verbale agli atti del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;
  9. **di disporre** che il costo complessivo del PTFP di cui all'Allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, al netto delle voci di costo non ricomprese nella spesa del personale a normativa vigente, deve rientrare nel tetto di spesa attribuito all'IRCCS "De Bellis" con D.G.R. n. 1876/2024, da intendersi quale limite invalicabile;
  10. **di dare atto** che il PTFP 2023-2025 dell'IRCCS "De Bellis" definisce lo specifico fabbisogno di personale a tempo indeterminato necessario al potenziamento dei Servizi SPeSAL del Dipartimento di Prevenzione aziendale, come previsto dall'art. 50, co. 1, del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021;
  11. **di dare atto** che il presente provvedimento è da intendersi quale atto di programmazione e non é da ritenersi quale autorizzazione all'espletamento delle procedure assunzionali;
  12. **di richiamare** il rispetto dei vincoli finanziari normativamente prescritti per il PTFP il quale dovrà essere

certificato dal Collegio sindacale dell'IRCCS "De Bellis", ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 20 D.Lgs. 123/2011;

13. **di dare atto** che nel PTFP occorre dare attuazione alle misure in materia di personale di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. 165/2001 ed al D.M. dell'8/5/2018 in ordine alla disciplina dei servizi esternalizzati, provvedendo al congelamento dei posti relativi ai servizi esternalizzati e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, al fine di non duplicarne il relativo fabbisogno;
14. **di disporre** che in fase di avvio delle procedure di reclutamento, l'IRCCS "De Bellis" dovrà:
  - a. verificare la capienza assunzionale rispetto al fabbisogno di personale definito nel PTFP 2023-2025 ed al relativo tetto di spesa aziendale di cui alla DGR n. 1876 del 23/12/2024;
  - b. tener conto della quantificazione dei costi del personale considerando il costo complessivo del fabbisogno di personale e i costi da escludere ai fini del vincolo di spesa 2004 - 1,4% (Circolare RGS n. 9 del 17.02.2006), quali, a titolo esemplificativo, i rinnovi contrattuali, la spesa per quota d'obbligo categorie protette, REMS, ecc., nonché i costi correlati al fabbisogno di personale definito nell'ambito delle finalità di cui al D.L. n. 34/2020, al D.M. n. 77/2022 e al D.L. n. 73/2021, salvo specifiche previsioni in deroga che dovessero intervenire a seguito di interventi normativi in materia;
  - c. tener conto delle quote percentuali standard rideterminate con deliberazione di Giunta regionale n. 1876 del 23/12/2024 in misura pari al -24,00% per il personale del Comparto e della Dirigenza, da applicarsi in detrazione da parte di ciascuna Azienda ed Ente del SSR rispetto al costo del fabbisogno di personale al netto delle su indicate voci di costo da escludere;
  - d. tener conto di tutte le ulteriori disposizioni regionali e nazionali in materia di spesa del personale;
15. **di dare atto** che la possibilità di impiego del personale necessario allo svolgimento di attività nell'ambito di progetti finalizzati è vincolata alla necessaria natura pubblica delle relative risorse di finanziamento, mediante le modalità di impiego di cui all'art. 15-octies del D.Lgs. n. 502/1992 e, per le sole Aziende Ospedaliere Universitarie, mediante l'assegnazione di specifiche borse di studio per le sole attività di ricerca;
16. **di stabilire** che le assunzioni sono vincolate alle unità assegnate per ciascuna disciplina. A tal proposito, la richiesta di sorteggio del componente della Commissione concorso, da inoltrare alla competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" dovrà contenere espressamente:
  - a. Numero di unità per disciplina da assumersi per concorso;
  - b. Unità operativa a cui si riferisce il bando di concorso, precisando se ospedaliera o territoriale;
  - c. Numero di personale in servizio presso l'Unità Operativa oggetto del Concorso e relativa disciplina, in coerenza con i dati presenti nel Sistema Informativo Edotto.L'aggiornamento del personale in servizio deve essere periodicamente aggiornato nel Sistema Informativo Edotto, nell'osservanza dell'obiettivo economico-gestionale, relativo a *"Completezza e Qualità dei flussi informativi"* assegnato ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti SSR con deliberazione di Giunta Regionale n. 1138 del 04.08.2025, nonché secondo quanto previsto con Deliberazione di Giunta regionale n. 474 del 16/04/2025, recante approvazione del documento *"Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle strutture private accreditate e del personale convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale. Anno 2025"* ex art. 39 della L.R. n. 4/2010;
17. **di stabilire** che il competente Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR" effettui uno specifico monitoraggio trimestrale circa l'andamento delle assunzioni effettuate nell'ambito del PTFP aziendale, anche con riferimento alla relativa spesa;
18. **di notificare** il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", al Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis" nonché al Dirigente della Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport;

**19. di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15.06.2023.

**Il Segretario Generale della Giunta**

NICOLA PALADINO

**Il Presidente della Giunta**

MICHELE EMILIANO

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Oggetto: Art. 6 D.lgs. 165/2001; D.M. 8/5/2018 – Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2023-2025 dell'IRCCS "De Bellis".**

Visti:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale"*;
- il D.lgs. n. 165/2001 recante le *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, così come novellato da ultimo dal D.lgs. n. 75/2017;
- il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani del fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche"*, adottato in data 8/5/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 21.12.2018, recante l'approvazione delle *"Linee guida regionali per l'adozione dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R. ai sensi degli artt. 6 e 6-ter D.Lgs. n.165/2001 s.m.i. e delle Linee di indirizzo ministeriali approvate con D.M. dell'8/5/2018"*;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2452 del 30.12.2019 avente ad oggetto *"Linee guida regionali per l'adozione dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R. approvate con D.G.R. n. 2416/2018. Integrazioni"*;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 261 del 06/03/2023, recante *"Linee guida per l'adozione dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) Aziende ed Enti del SSR. Modifica ed integrazione DGR n. 2416/2018 e DGR n. 2452/2019. Recepimento "Metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" ex schema Decreto ministeriale di cui all'Intesa Conferenza Stato-Regioni Rep. Atti n. 267/CSR del 21/12/2022"*;
- la determinazione del Dirigente della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" n. 136 del 17/05/2023, recante *"DGR n. 640 del 10/05/2023. Integrazione modello di predisposizione dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del SSR adottato con DGR n. 261 del 06/03/2023, secondo le finalità ex D.L. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020 e del D.M. n. 77/2022"*;
- il Regolamento regionale n. 18 del 28.10.2020 recante *"Criteri e Standard per la definizione dei Piano Triennali di Fabbisogno di Personale per i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. Puglia ai sensi della L.R.25/2006"*;
- il Regolamento regionale n. 23 del 22.11.2019 recante *"Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n° 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017"*;

il Regolamento regionale n. 14 del 20.08.2020 recante *“Potenziamento della rete ospedaliera, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modifica e integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019”*;

- il Regolamento Regionale n. 8 del 31/10/2024 di riordino della rete ospedaliera;
- il Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 7 recante: *“Regolamento regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza”*;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 333 del 10 marzo 2020 *“Approvazione documento “La riorganizzazione della rete di assistenza territoriale della Regione Puglia”*;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 375 del 19 marzo 2020 con la quale veniva approvato il Regolamento regionale *“Modifiche al Regolamento regionale n. 7/2019 (Regolamento regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza)”*;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 465 del 15/04/2024, recante approvazione del documento *“Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle strutture private accreditate e del personale convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale. Anno 2024”* ex art. 39 della L.R. n. 4/2010;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 134 del 15/02/2022 *“Adozione del Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete Assistenziale Territoriale (ai sensi dell’art.1 decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, conversione legge n.77 del 17 luglio 2020) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – (PNRR). Indicazioni per la Programmazione degli investimenti a valere sulla missione 6”*;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 688 del 11/05/2022 recante *“Approvazione Rete Assistenziale Territoriale in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - D.M. 20 gennaio 2022 e della Deliberazione di Giunta Regionale n.134 del 15/02/2022”*.
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1868 del 14/12/2022, recante *“Approvazione schema di Regolamento regionale avente ad oggetto: “Definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale ai sensi del DM 77/2022”*;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1916 del 19/12/2022, recante *“Approvazione schema di Regolamento regionale avente ad oggetto: “Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle cure domiciliari necessari ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni n. 151/CSR del 04 agosto 2021”*;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 46 del 30/01/2023 recante *“Istituzione Tavolo tecnico per la Rete regionale di Cure Palliative. Recepimento Accordi Stato - Regioni “Accreditamento delle reti di terapia del dolore, ai sensi della legge 15 marzo 2010 n.38” (Rep. Atti n. 119 CSR del 27 luglio 2020) e “Accreditamento della rete di terapia del dolore e cure palliative pediatriche, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n.38”*.
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1565 del 13/11/2023 recante *“Approvazione piano regionale di potenziamento delle cure palliative ai sensi della legge di Bilancio n.197 del 29/12/22, art. 1, c. 83. Istituzione tavoli tecnici cure palliative dell’adulto e cure palliative pediatriche. Istituzione Centro di Riferimento Regionale di Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche presso l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII”*.

- la deliberazione di Giunta regionale n. 630 del 08/05/2023 ad oggetto *“Adozione Regolamento regionale avente ad oggetto: “Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle cure domiciliari necessari ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale ai sensi dell’Accordo Stato - Regioni n. 151/CSR del 04 agosto 2021”.*
- Il regolamento regionale n. 7 del 22/05/2023 recante *“Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle cure domiciliari necessari ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale ai sensi dell’Accordo Stato - Regioni n. 151/CSR del 04 agosto 2021”* adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 630 del 08/05/2023.
- La deliberazione di Giunta regionale n. 643 del 10/05/2023 ad oggetto *“Missione 6 Salute - Componente 1 - Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina SubInvestimento 1.2.1 - Assistenza domiciliare. Approvazione Piano Operativo della Regione Puglia”.*
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1729 del 30/11/2023 recante *“Adozione Regolamento regionale avente ad oggetto: “Definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale ai sensi del DM 77/2022. Approvazione relazione tecnica di analisi del contesto. Recepimento dell’Accordo Stato Regioni (Rep. Atti n.221/CSR del 24/11/2016)”.*
- Il Regolamento Regionale n. 13 del 21/12/2023 recante: *“Definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale ai sensi del DM 77/2022”* adottato con deliberazione n. 1729 del 30/11/2023.
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1730 del 30/11/2023 ad oggetto: *“Fondo Sanitario Nazionale vincolato annualità 2023, 2024 e 2025: iscrizione somme ripartite in favore della Regione Puglia con D.M. Salute del 23 dicembre 2022, pubblicato sulla G.U. - serie generale - n. 86 del 12.04.2023, ad oggetto “Riparto delle risorse per il potenziamento dell’assistenza territoriale”. Variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2023 ai sensi del D.Lgs. 118/2011”.*
- la deliberazione di Giunta regionale n. 29 del 29/01/2024 recante *“Approvazione del piano regionale di potenziamento delle cure palliative ai sensi della legge di Bilancio n.197 del 29/12/22, art. 1, c. 83, anno 2024”.*
- la deliberazione di Giunta regionale n. 937 del 04/07/2024 recante *“Procedure assunzionali nelle Aziende ed Enti SSR. Indicazioni operative in attuazione della deliberazioni di Giunta regionale di approvazione dei Piani Assunzionali 2023-2024 e 2024-2025 delle Aziende ed Enti SSR”.*
- la deliberazione di Giunta regionale n. 940 del 04/07/2024 ad oggetto *“Recepimento delle “Linee di indirizzo Infermiere di Famiglia o Comunità” di Agenas. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2023, n.37, art.49 “Percorsi formativi e progetti pilota su infermiere di famiglia e di comunità”.*
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1876 del 23/12/2024 recante *“Definizione tetto di spesa del personale delle Aziende ed Enti SSR ex art. 11, D.L. 35/2019 conv. in L. n. 60/2019 e riparto delle risorse ex D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 77/2020 e delle risorse ex D.M. n. 77/2022. Modifica DGR n. 1818/2022”.*

**Considerato che:**

- il D.lgs. n. 165/2001 così come novellato da ultimo dal D.lgs. n. 75/2017 prevede, in particolare:

- ✓ all'art. 6, che *"allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter"* (comma 2). In sede di definizione del piano di cui al predetto comma 2, *"ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente"* (comma 3). Le amministrazioni pubbliche che non provvedono ai predetti adempimenti *"non possono assumere nuovo personale"* (comma 6).
  - ✓ all'art. 6-bis, comma 2, che le Amministrazioni interessate dall'esternalizzazione di servizi originariamente prodotti al proprio interno *"provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente"*.
  - ✓ all'art. 6-ter, comma 1 che *"con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali"*.
- il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche"*, adottato in data 8/5/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018, con specifico riferimento alle Aziende ed Enti del S.S.N., dispone che i Piani triennali di Fabbisogno del personale *"sono approvati dalle rispettive Regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del D.M. 70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende ed Enti stessi"*, prevedendo altresì a supporto dell'analisi dei fabbisogni finalizzata alla predisposizione del PTFP di ciascuna Amministrazione – tra l'altro – eventuali *"fabbisogni standard definiti a livello territoriale"*. In particolare, il citato Decreto prevede altresì che *"l'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata. Resta ferma la necessità del rispetto delle procedure e dei criteri previsti, nonché delle presenti linee di indirizzo"*.
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 2416 del 21.12.2018, come modificata con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 2452 del 30.12.2019, sono state approvate le *"Linee guida regionali per l'adozione dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R. ai sensi degli artt. 6 e 6-ter D.Lgs. n.165/2001 s.m.i. e delle Linee di indirizzo ministeriali approvate con D.M. dell'8/5/2018"*, nelle quali, sinteticamente:
- ✓ nella parte prima ("Principi generali") sono delineate la struttura e le modalità di definizione del Piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R., le relative procedure di adozione ed approvazione, nonché i vincoli finanziari ed i limiti di spesa nel rispetto dei quali va redatto il suddetto Piano.
  - ✓ nella parte seconda ("Il fabbisogno di personale ospedaliero") vengono forniti gli strumenti per la definizione del fabbisogno di personale ospedaliero di ciascuna Azienda sanitaria, nel rispetto della *"Metodologia di valutazione Piani di fabbisogno di personale"* elaborata dal Ministero della Salute



(cd. "metodo Piemonte") e condivisa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in sede di Tavolo ex D.M. 70/2015 nel febbraio 2017, fatti salvi alcuni correttivi connessi alla specificità del contesto sanitario ed organizzativo regionale nonché alla necessità di garantire il rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro.

- ✓ nella parte terza ("Il fabbisogno di personale territoriale") vengono forniti gli strumenti per la definizione del fabbisogno di personale territoriale di ciascuna Azienda sanitaria che, in assenza di una metodologia o di indicazioni ministeriali, va gestita nell'ambito dei requisiti organizzativi previsti da leggi, regolamenti o atti amministrativi regionali, richiamati dalle Linee guida con riferimento alle principali macro-strutture territoriali delle Aziende Sanitarie Locali, ricorrendo in via residuale ai valori minimi previsti dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. recante "Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie".
- con la medesima deliberazione di Giunta Regionale n. 2416/2018, dal punto di vista della struttura e delle modalità di definizione del Piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R si prevede, in particolare, che:
  - ✓ il fabbisogno di personale delle Aziende ed Enti del S.S.R., come espressamente previsto dalle Linee di indirizzo ministeriali allegate al Decreto ministeriale del 8.5.2018, deve essere espresso in unità di personale a tempo pieno equivalente (FTE) secondo le regole indicate dal medesimo atto deliberativo n. 2416/2018 [Ore lavorate all'anno per la dirigenza medica pari a 1.454; Ore lavorate all'anno per il personale del comparto pari a 1.418];
  - ✓ ove presente, il personale medico universitario conferito all'assistenza, il cui impegno orario per l'assistenza è pari a 22 ore settimanali (stante la compresenza della didattica e ricerca), va computato - ai fini della trasformazione in FTE - in misura pari al 50%;
  - ✓ per la determinazione del fabbisogno di specialisti ambulatoriali occorre convertire le ore di specialistica ambulatoriale assegnate in FTE.
- le previsioni del D.M. 8/5/2018 in ordine alla disciplina dei servizi esternalizzati, dispongono che nel PTFP occorre dare attuazione alle misure in materia di personale di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. 165/2001, provvedendo al congelamento dei posti relativi ai servizi esternalizzati e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, al fine di non duplicarne il relativo fabbisogno.

Considerato inoltre che, con riferimento al fabbisogno di personale per le strutture aziendali territoriali, il Dipartimento salute, a partire dal triennio 2020-2022, ha ritenuto necessario un potenziamento dell'assistenza territoriale in coerenza con le indicazioni del Ministero Salute e con le scelte operate nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021) e conseguentemente, al fine di una efficace attività di programmazione del fabbisogno strutturale di personale addetto all'assistenza territoriale – già con nota prot. AOO\_183 n. 5831 del 12.4.2021 - aveva chiesto alle Aziende di dare evidenza nei PTFP di un elevato grado di dettaglio distinguendo "il medesimo fabbisogno per U.O., profilo professionale, e, per il personale medico, distinto per discipline".

Considerato, altresì, che con Decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero della Salute del 24/01/2023 è stata adottata la "Metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale del SSN" predisposta dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), finalizzata alla definizione dei fabbisogni di personale ospedaliero e territoriale sulla base di criteri omogenei a livello nazionale.

Considerato altresì che con riferimento alle procedure di adozione ed approvazione e ai vincoli finanziari, la citata D.G.R. n. 2416/2018 ha previsto che:

- i Piani di Fabbisogno devono essere adottati preliminarmente dai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. e trasmessi alla Regione per la loro approvazione. Una volta approvato, ciascun Piano dovrà essere adottato in via definitiva dal Direttore Generale della Azienda/Ente di riferimento.

- entro 30 giorni dall'adozione definitiva, i contenuti di ciascun Piano dovranno essere comunicati dall'Azienda/Ente al Ministero dell'Economia e Finanze tramite il sistema SICO di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001.
- l'adozione del PTFP, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, deve essere sottoposta alla preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali di riferimento.
- le Aziende od Enti che non provvedano ad adottare il PTFP o non comunichino lo stesso al Sistema informativo SICO di cui all'art. 60 del D.Lgs.165/2001, ovvero che non rispettino i vincoli finanziari imposti dalla normativa nazionale, incorrono nel divieto di procedere a nuove assunzioni per il triennio di riferimento.
- i Piani triennali di fabbisogno di personale devono essere compatibili con la cornice finanziaria per il S.S.R. e devono essere redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale e dunque, nello specifico, nel rispetto dei seguenti tetti di spesa:
  1. limite di spesa ex art. 11 del D.L. 35/2019 conv. in L. n. 60/2019;
  2. limite di spesa ex art. 9, co. 28, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, come modificato dall'art. 44 ter del D.L. n. 19/2024, convertito in L. 56/2024.
- i predetti Piani dovranno indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione degli stessi distinguendo, per ogni anno:
  1. i costi del personale a tempo indeterminato (in tale voce va indicata distintamente anche quella sostenuta per il personale in comando, o altro istituto analogo);
  2. i costi del personale con contratto a tempo determinato o ulteriori tipologie di contratto di lavoro flessibile;
  3. i costi delle categorie protette, pur considerando che - nei limiti della quota d'obbligo - queste non rientrano nel limite di spesa complessivo.
- il rispetto dei predetti vincoli finanziari, attestato dal Direttore generale dell'Azienda, deve essere certificato dal Collegio sindacale di ciascuna Azienda ed Ente del S.S.R. ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-ter D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 20 D.Lgs. 123/2011.

Visto il D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, in Legge n. 77/2020, con il quale si dispone:

- a) all'art. 1, comma 4, che *"le regioni e le province autonome, per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, qualora non lo abbiano già fatto, incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o sottoposti a quarantena nonché per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n. 15. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei limiti indicati al comma 10"*;
- b) all'art. 1, comma 5, che *"al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l'introduzione altresì dell'infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati come affetti da COVID-19, anche coadiuvando le Unità speciali di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie, nonché di tutti i soggetti di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30*

marzo 2001, n. 165, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10”.

- c) all'art. 1, comma 8, che “per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, così come implementate nei piani regionali, le regioni e le province autonome provvedono all'attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina”.
- d) al successivo art. 1, comma 10, che “le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020 per l'attuazione dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei commi 4, 5 e 8 fino agli importi indicati nella tabella di cui all'allegato B annesso al presente decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 11”;
- e) all'art. 2, comma 1, che “le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di cui al presente comma, come approvati dal Ministero della salute con il procedimento stabilito al comma 8, sono recepiti nei programmi operativi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente, a fini esclusivamente conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi di separazione e sicurezza dei percorsi, è resa, altresì, strutturale sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti”.
- f) all'art. 2, comma 5, che “le regioni e le province autonome sono autorizzate ad aumentare il numero dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per l'operatività di tali mezzi di trasporto, le regioni e le province autonome possono assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020.  
Il limite di spesa regionale per l'attuazione delle misure di cui al presente comma per l'anno 2020 è riportato nella colonna 3 della tabella di riparto di cui all'Allegato C annesso al presente decreto”.
- g) all'art. 2, comma 7, che “per le finalità di cui ai commi 1 e 5, terzo periodo, del presente articolo e per le finalità di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, e all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche in deroga ai

vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della tabella di cui all'allegato C annesso al presente decreto. All'onere di 240.975.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui al comma 1, le regioni e le province autonome indicano le unità di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o già assunte, ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5, secondo periodo, del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, da ripartirsi, a decorrere dall'anno 2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7 della tabella di cui all'allegato C annesso al presente decreto”.

- h) all'art. 2, comma 10, che “per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e 7, nonché al fine di integrare le risorse per le finalità di cui al comma 6, lettera a), per l'anno 2020 e' autorizzata la spesa complessiva di 430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, lettera a), e 240.975.000 euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine, e' corrispondentemente incrementato per pari importo, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 e per gli importi indicati nell'Allegato C ((annesso al presente decreto)). Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020 nell'apposito centro di costo "COV-20", di cui ((all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)). A decorrere dall'anno 2021, all'onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del presente articolo, si provvede a valere ((sul livello del finanziamento)) del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

Richiamata la deliberazione n. 261 del 06/03/2023, con la quale la Giunta regionale ha approvato le “Linee guida per l'adozione dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) Aziende ed Enti del SSR. Modifica ed integrazione DGR n. 2416/2018 e DGR n. 2452/2019. Recepimento “Metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale” ex schema Decreto ministeriale di cui all'Intesa Conferenza Stato-Regioni Rep. Atti n. 267/CSR del 21/12/2022”, con la quale si è proceduto all'aggiornamento delle “Linee guida” approvate con DGR n. 2416/2018, come integrate con DGR 2452/2019, relativamente al modello di predisposizione dei PTFP delle Aziende ed Enti del SSR. A tal fine, con Determinazione dirigenziale n. 136 del 17/05/2023, la competente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha proceduto ad integrare il modello di predisposizione dei PTFP aziendali approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 06/03/2023 con un prospetto integrativo di dettaglio del fabbisogno di personale destinato alle finalità di cui al D.L. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 e al D.M. n. 77/2022.

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1729 del 30/11/2023 recante “Adozione Regolamento regionale avente ad oggetto: “Definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale ai sensi del DM 77/2022. Approvazione relazione tecnica di analisi del contesto. Recepimento dell'Accordo Stato Regioni (Rep. Atti n.221/CSR del 24/11/2016)”, nella cui allegata relazione tecnica è indicata una stima del fabbisogno di personale per setting assistenziale, secondo quanto previsto dal D.M. n. 77/2022 e dagli Accordi Stato Regioni in materia.

Dato atto che con deliberazione n. 1730 del 30/11/2023 ad oggetto: *“Fondo Sanitario Nazionale vincolato annualità 2023, 2024 e 2025: iscrizione somme ripartite in favore della Regione Puglia con D.M. Salute del 23 dicembre 2022, pubblicato sulla G.U. - serie generale - n. 86 del 12.04.2023, ad oggetto “Riparto delle risorse per il potenziamento dell’assistenza territoriale”. Variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2023 ai sensi del D.Lgs. 118/2011”*, la Giunta regionale ha provveduto allo stanziamento di complessivi € 48.539.354, prevedendone la destinazione vincolata per le specifiche finalità di cui al citato Decreto del Ministero della Salute del 23 dicembre 2022, al fine di attuare il modello organizzativo di potenziamento della rete di assistenza sanitaria territoriale, definito con D.M. 77/2022.

Visto il Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, il quale, all’art. 50, co. 1, ha previsto che *“ al fine di potenziare le attività di prevenzione sull’intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e assistenti sanitari, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore all’importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella allegata al presente decreto”*. Per le finalità di cui al su citato art. 50, co. 1 del D.L. 73/2021 è stata autorizzata la spesa complessiva a livello nazionale di euro 3.400.000 per l’anno 2021 e di euro 10.000.000 a decorrere dall’anno 2022.

Preso altresì atto che, con intesa della Conferenza Stato-Regioni rep. atti n. 262/CSR del 9 novembre 2023, le risorse stanziata dalla Regione Puglia per le finalità di cui al su citato art. 50, co. 1, D.L. 73/2021 risultano pari a € 665.106,00.

Considerato che, secondo quanto stabilito dal più volte citato art. 50, co. 1, D.L. 73/2021, la spesa derivante dall’assunzione del personale a tempo indeterminato necessario al potenziamento dei Servizi SPeSAL, è da ritenersi *“in deroga agli ordinari limiti assunzionali”*.

Vista la D.G.R. n. 1876 del 23/12/2024 recante *“Definizione tetto di spesa del personale delle Aziende ed Enti SSR ex art. 11, D.L. 35/2019 conv. in L. n. 60/2019 e riparto delle risorse ex D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 77/2020 e delle risorse ex D.M. n. 77/2022. Modifica DGR n. 1818/2022”* con la quale Giunta Regionale ha provveduto alla rideterminazione dei tetti di spesa del personale di ciascuna Azienda/Ente del SSR e al riparto tra le Aziende/Enti del SSR delle risorse assegnate alla Regione Puglia con D.L. n. 34/2020, e D.L. 77/2022 e ha altresì dato atto del riparto delle risorse finalizzate al potenziamento dei Servizi SPeSAL previsto dall’art. 50, co. 1, D.L. 73/2021.

Atteso che con la più volte citata D.G.R. n. 1876 del 23/12/2024 sono state inoltre formulate specifiche prescrizioni/raccomandazioni di carattere generale cui ciascuna Azienda/Ente del S.S.R deve attenersi in fase di elaborazione dei Piani del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2023-2025, come di seguito riportate:

- i Piani del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2023-2025 di ciascuna Azienda/Ente del S.S.R. *“dovranno essere formulati nel rispetto dei tetti di spesa approvati con il presente provvedimento e distinti per tipologia di tetto di spesa assegnato (D.L. n. 35/2019, D.L. n. 34/2020, al D.M. n. 77/2022 e al D.L. n. 73/2021)”*;
- nei Piani del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2023-2025 di ciascuna Azienda/Ente del S.S.R. *“dovrà essere definito un adeguato fabbisogno di personale per l’attuazione delle specifiche disposizioni in materia di contenimento della spesa farmaceutica di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1109/2023, n. 499/2024 e n. 848/2024 richiamate nel documento istruttorio del presente provvedimento”*;
- in fase di definizione dei Piani del Fabbisogno di Personale (PTFP), le Aziende ed Enti del SSR dovranno procedere *“alla elaborazione del prospetto di dettaglio allegato alla Determinazione dirigenziale n. 136 del*

*17/05/2023, ivi specificando, quale quota parte del complessivo fabbisogno di personale da definirsi secondo il modello di predisposizione dei PTFP aziendali approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 06/03/2023, lo specifico fabbisogno di personale destinato alle finalità di cui al D.L. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 e al D.M. n. 77/2022. Resta inteso che, fermi restando gli specifici finanziamenti di cui al D.L. n. 34/2020, al D.M. n. 77/2022 e al D.L. n. 73/2021, ciascuna Azienda/Ente del SSR dovrà comunque procedere nell'ambito della quota del Fondo sanitario indistinto alla graduale armonizzazione del fabbisogno di personale previsto per l'assistenza territoriale rispetto a quello previsto per l'assistenza ospedaliera";*

Inoltre, sulla base di quanto stabilito dalla su richiamata D.G.R. n. 1876 del 23/12/2024, risulta necessario prevedere nei Piani del Fabbisogno di Personale (PTFP), le Aziende ed Enti del SSR il fabbisogno di personale correlato all'attivazione delle cd. "Officine di lavorazione degli emocomponenti" previste dal Programma autosufficienza sangue ed emocomponenti 2023 di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 50/2023, nei limiti del tetto di spesa assegnato e dando priorità all'allocazione nelle su citate Strutture del personale già in servizio presso i Centri trasfusionali aziendali.

Considerato altresì che con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale ha proceduto alla parziale modifica della deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023, determinando, *"con riferimento ai PTFP 2023-2025 e salvo ulteriori aggiornamenti contrattuali, una quota pari al -24,00% quale percentuale standard che ciascuna Azienda ed Ente del SSR deve applicare rispetto al costo complessivo del fabbisogno di personale del Comparto e della Dirigenza"*.

Considerata inoltre la necessità, rappresentata con la richiamata nota del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale prot. n. 0040113 del 24/01/2025, di prevedere nei redigendi **PTFP 2023-2025** il fabbisogno di personale appropriato per l'attuazione degli **interventi e delle azioni previsti nei seguenti ambiti**, sempre nei limiti dei tetti di spesa assegnati con la richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 1876 del 23/12/2024:

- a) rete ospedaliera:
  - potenziamento personale dedicato al Percorso Nascita a livello ospedaliero e territoriale;
  - individuazione dello standard minimo di personale in ordine ai volumi di attività e alla classificazione dell'ospedale;
  - attivazione dei nuovi reparti o dei posti letto previsti dalla programmazione regionale.
- b) potenziamento Cure Palliative, come previsto dalla DGR n. 29 del 29/01/2024, recante *"Approvazione del piano regionale di potenziamento delle cure palliative ai sensi della legge di Bilancio n.197 del 29/12/22, art. 1, c. 83, anno 2024"*;
- c) abbattimento liste d'attesa e potenziamento dei settori particolarmente interessati;
- d) rete territoriale: potenziamento dell'assistenza domiciliare, attivazione delle COT e delle strutture previste dal D.M. n. 77/2022;
- e) svolgimento di attività in precedenza delegate ad erogatori privati;
- f) trasferimento delle Centrali Operative 118;
- g) personale da impiegarsi per lo svolgimento di attività nell'ambito di progetti finalizzati, ivi compresi quelli previsti nell'ambito del PNRR, del PNC e del PNES, *rispetto a cui:*
  - *dovranno essere applicate le puntuali indicazioni fornite in materia di reclutamento di personale SSR con nota prot. AOO\_005 n. 8157 del 08/11/2023;*
  - *dovrà essere altresì valutato, in sede di definizione dei PTFP aziendali, il graduale assorbimento strutturale delle risorse umane previste.*

Per tale ragione, le su menzionate indicazioni regionali hanno espressamente previsto la redazione da parte delle Direzioni strategiche aziendali di una **dettagliata relazione** a corredo dei rispettivi PTFP, riportante le azioni

prioritarie di intervento e nella quale sia data evidenza dell'utilizzo del tetto di spesa assegnato in ragione della programmazione sanitaria aziendale.

Preso atto della deliberazione DDG n. 115 del 14.02.2025, rettificata con DDG n. 208 del 13.03.2025 e successiva DCS n. 424 del 18.06.2025, con le quali il CS IRCCS "De Bellis" ha adottato in via provvisoria il PTFP aziendale 2023-2025;

Preso atto che, nel dettaglio, il costo complessivo del PTFP IRCCS "De Bellis" 2023-2025 risulta coerente con il tetto di spesa assegnato con DGR 1876/2024, come di seguito riportato:

AZIENDA/ENTE SSR	COSTO PTFP 2023-2025			TETTO DI SPESA ex DGR 1876/2024
	2023	2024	2025	
IRCCS "De Bellis"	23.684.734,00 €	25.263.911,40 €	25.016.018,00 €	25.311.791,00 €

Preso altresì atto che il costo complessivo del fabbisogno di personale previsto dall'IRCCS "De Bellis" 2023-2025 per l'attuazione delle specifiche finalità di cui al D.L. n. 34/2020, di seguito riepilogato:

AZIENDA/ENTE SSR	COSTO FABBISOGNO FINALITÀ D.L. 34/2020, D.M. N. 77/2022 E D.L. N. 73/2021	RISORSE ASSEGNATE CON DGR 1876/2024
IRCCS DE BELLIS	293.400,00 €	293.400,00 €

Preso atto della **relazione** fornita a corredo del PTFP 2023-2025 dal Commissario Straordinario dell'IRCCS "De Bellis", nella quale sono evidenziate le azioni prioritarie di intervento, le linee strategiche circa l'utilizzo del tetto di spesa assegnato in ragione della programmazione sanitaria aziendale, nonché la valutazione del personale in servizio presso le strutture territoriali (PTA, ambulatori, distretti, consultori, ecc.) rispetto anche ai volumi di attività di ciascuna realtà oggetto di analisi.

Preso atto degli esiti delle verifiche istruttorie e della valutazione analitica effettuate dal competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR circa la coerenza del fabbisogno di personale definito nel PTFP IRCCS "De Bellis" 2023-2025 per l'assistenza ospedaliera e l'assistenza territoriale in termini di "FTE", rispetto alla programmazione sanitaria ed ai requisiti organizzativi fissati con leggi, regolamenti o atti amministrativi regionali e/o nazionali effettuata.

Preso atto che l'Azienda dichiara di aver quantificato il costo del personale secondo le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale e nel rispetto delle previsioni di cui alla Circolare RGS n. 9 del 17.02.2006 e alle Circolari ministeriali in materia.

Considerato inoltre che, dall'analisi di dettaglio dei dati di fabbisogno di personale definiti nel PTFP IRCCS "De Bellis" 2023-2025, non sono stati evidenziati significativi scostamenti del fabbisogno di personale relativo all'assistenza ospedaliera e all'assistenza territoriale in termini di "FTE" definito nel PTFP IRCCS "De Bellis" 2023-2025, rispetto alla programmazione sanitaria ed ai requisiti organizzativi fissati con leggi, regolamenti o atti amministrativi regionali e/o nazionali.

Considerata altresì la sostanziale coerenza del fabbisogno di personale definito nel PTFP IRCCS “De Bellis” 2023-2025 rispetto alle prescrizioni/raccomandazioni formulate con D.G.R. n. 1876 del 23/12/2024 in ordine all’elaborazione dei Piani del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2023-2025 e innanzi richiamate.

Pertanto, si ritiene di prendere atto del verbale, agli atti del Servizio Strategie e Governo Dell’assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, recante gli esiti della valutazione analitica del fabbisogno di personale definito nel PTFP 2023-2025 IRCCS “De Bellis”, condotta nel corso della riunione tenutasi in data 9 giugno 2025 tra la Regione Puglia e l’IRCCS “De Bellis” e, conseguentemente, di approvare il PTFP 2023-2025 IRCCS “De Bellis” di cui all’Allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, adottato con deliberazione DDG n. 115 del 14.02.2025, rettificata con DDG n. 208 del 13.03.2025 e successiva deliberazione CS n. 424 del 18.06.2025 – il quale dà altresì evidenza del fabbisogno aggiuntivo di personale necessario al potenziamento del Servizio SPeSAL aziendale e della relativa spesa prevista, secondo quanto previsto dal richiamato art. 50, co. 1, del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021 – da intendersi quale atto di mera programmazione e non di autorizzazione alla spesa.

Le disposizioni della presente deliberazione non comportano oneri per il bilancio regionale.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

##### **Esiti Valutazione di impatto di genere:**

L’impatto di genere stimato è **neutro**

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.



Tutto ciò premesso, nell'esercizio delle competenze regionali in materia di programmazione sanitaria e di gestione operativa e strategica dei fondi assegnati a livello nazionale, ai sensi dell'art. 4, co. comma 4, lettere a) e d) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. **di prendere atto** di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. **di prendere atto** del verbale agli atti del Servizio Strategie e Governo Dell'assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, recante gli esiti della valutazione analitica del fabbisogno di personale definito nel PTFP 2023-2025 IRCCS "De Bellis", condotta nel corso della riunione tenutasi in data 09 giugno 2025 tra la Regione Puglia e l'IRCCS "De Bellis";
3. **di prendere atto che** il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2023-2025 dell'IRCCS "De Bellis" è stato definito sulla base del tetto di spesa assegnato con deliberazione di Giunta regionale n. 1876 del 23.12.2024, il quale si compone:
  - della quota determinata ai sensi degli artt. 2, co. 71 della L. n. 191/2009 e 11 del D.L. 35/2019 conv. in L. n. 60/2019, determinata nell'ambito della quota parte del Fondo Sanitario Regionale assegnato annualmente alla Regione in fase di riparto del Fondo Sanitario Nazionale;
  - della quota aggiuntiva derivante dalle risorse assegnate con D.L. n. 34/2020, D.M. n. 77/2022 e D.L. n. 73/2021, finalizzata all'attuazione delle specifiche finalità ivi previste;
4. **di approvare** il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2023-2025 dell'IRCCS "De Bellis" di cui all'Allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, adottato con deliberazione DG dell'IRCCS "De Bellis" n. 115 del 14.02.2025, rettificata con DDG n. 208 del 13.03.2025 e successiva DCS n. 424 del 18.06.2025, tenendo conto delle prescrizioni riportate nel verbale agli atti del Servizio Strategie e Governo Dell'assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, cui l'IRCCS "De Bellis" deve attenersi in fase di adozione definitiva del PTFP 2023-2025;
5. **di precisare** che la quota di fabbisogno di personale definito dall'IRCCS "De Bellis" a valere sulle risorse di cui al D.L. n. 34/2020, è esclusivamente finalizzato all'attuazione delle specifiche finalità ivi previste per il potenziamento dell'assistenza ospedaliera e territoriale;
6. **di stabilire** altresì, le seguenti prescrizioni per l'adozione definitiva del PTFP:
  - i valori di fabbisogno di personale ospedaliero, per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, non possono superare i valori-soglia di fabbisogno riportati, per ciascun anno di riferimento, nell'Allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.
  - nel PTFP occorre dare attuazione alle misure in materia di personale di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. 165/2001 ed al D.M. dell'8/5/2018 in ordine alla disciplina dei servizi esternalizzati, provvedendo al congelamento dei posti relativi ai servizi esternalizzati e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, al fine di non duplicarne il relativo fabbisogno.
7. **di dare atto** che il predetto PTFP dovrà essere adottato in via definitiva dal Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis" ai sensi del D.M. 8/5/2018 e quindi comunicato al MEF, entro 30 giorni

dall'adozione definitiva, tramite il sistema SICO di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001 e trasmesso al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

8. **di dare atto** che l'IRCCS "De Bellis" in fase di adozione definitiva del PTFP 2023-2025 dovrà tener conto delle prescrizioni/raccomandazioni di carattere generale formulate dal competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR nel corso della richiamata riunione del 9 giugno 2025, riportate nel verbale agli atti del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;
9. **di disporre** che il costo complessivo del PTFP di cui all'Allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, al netto delle voci di costo non ricomprese nella spesa del personale a normativa vigente, deve rientrare nel tetto di spesa attribuito all'IRCCS "De Bellis" con D.G.R. n. 1876/2024, da intendersi quale limite invalicabile;
10. **di dare atto** che il PTFP 2023-2025 dell'IRCCS "De Bellis" definisce lo specifico fabbisogno di personale a tempo indeterminato necessario al potenziamento dei Servizi SPeSAL del Dipartimento di Prevenzione aziendale, come previsto dall'art. 50, co. 1, del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021;
11. **di dare atto** che il presente provvedimento è da intendersi quale atto di programmazione e non è da ritenersi quale autorizzazione all'espletamento delle procedure assunzionali;
12. **di richiamare** il rispetto dei vincoli finanziari normativamente prescritti per il PTFP il quale dovrà essere certificato dal Collegio sindacale dell'IRCCS "De Bellis", ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 20 D.Lgs. 123/2011;
13. **di dare atto** che nel PTFP occorre dare attuazione alle misure in materia di personale di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. 165/2001 ed al D.M. dell'8/5/2018 in ordine alla disciplina dei servizi esternalizzati, provvedendo al congelamento dei posti relativi ai servizi esternalizzati e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, al fine di non duplicarne il relativo fabbisogno;
14. **di disporre** che in fase di avvio delle procedure di reclutamento, l'IRCCS "De Bellis" dovrà:
  - e. verificare la capienza assunzionale rispetto al fabbisogno di personale definito nel PTFP 2023-2025 ed al relativo tetto di spesa aziendale di cui alla DGR n. 1876 del 23/12/2024;
  - f. tener conto della quantificazione dei costi del personale considerando il costo complessivo del fabbisogno di personale e i costi da escludere ai fini del vincolo di spesa 2004 - 1,4% (Circolare RGS n. 9 del 17.02.2006), quali, a titolo esemplificativo, i rinnovi contrattuali, la spesa per quota d'obbligo categorie protette, REMS, ecc., nonché i costi correlati al fabbisogno di personale definito nell'ambito delle finalità di cui al D.L. n. 34/2020, al D.M. n. 77/2022 e al D.L. n. 73/2021, salvo specifiche previsioni in deroga che dovessero intervenire a seguito di interventi normativi in materia;
  - g. tener conto delle quote percentuali standard rideterminate con deliberazione di Giunta regionale n. 1876 del 23/12/2024 in misura pari al -24,00% per il personale del Comparto e della

Dirigenza, da applicarsi in detrazione da parte di ciascuna Azienda ed Ente del SSR rispetto al costo del fabbisogno di personale al netto delle su indicate voci di costo da escludere;

- h. tener conto di tutte le ulteriori disposizioni regionali e nazionali in materia di spesa del personale;

**15.di dare atto** che la possibilità di impiego del personale necessario allo svolgimento di attività nell'ambito di progetti finalizzati è vincolata alla necessaria natura pubblica delle relative risorse di finanziamento, mediante le modalità di impiego di cui all'art. 15-octies del D.Lgs. n. 502/1992 e, per le sole Aziende Ospedaliere Universitarie, mediante l'assegnazione di specifiche borse di studio per le sole attività di ricerca;

**16.di stabilire** che le assunzioni sono vincolate alle unità assegnate per ciascuna disciplina. A tal proposito, la richiesta di sorteggio del componente della Commissione concorso, da inoltrare alla competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" dovrà contenere espressamente:

- d. Numero di unità per disciplina da assumersi per concorso;  
e. Unità operativa a cui si riferisce il bando di concorso, precisando se ospedaliera o territoriale;  
f. Numero di personale in servizio presso l'Unità Operativa oggetto del Concorso e relativa disciplina, in coerenza con i dati presenti nel Sistema Informativo Edotto.

L'aggiornamento del personale in servizio deve essere periodicamente aggiornato nel Sistema Informativo Edotto, nell'osservanza dell'obiettivo economico-gestionale, relativo a *"Completezza e Qualità dei flussi informativi"* assegnato ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti SSR con deliberazione di Giunta Regionale n. 1138 del 04.08.2025, nonché secondo quanto previsto con Deliberazione di Giunta regionale n. 474 del 16/04/2025, recante approvazione del documento *"Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle strutture private accreditate e del personale convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale. Anno 2025"* ex art. 39 della L.R. n. 4/2010;

**17.di stabilire** che il competente Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR" effettui uno specifico monitoraggio trimestrale circa l'andamento delle assunzioni effettuate nell'ambito del PTFP aziendale, anche con riferimento alla relativa spesa;

**18.di notificare** il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", al Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis" nonché al Dirigente della Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport;

**19.di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15.06.2023.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.


IL TITOLARE E.Q. "Programmazione e monitoraggio del Piano di Fabbisogno triennale del personale del Servizio Sanitario Regionale. Gestione concorsi": **Lanfranco NETTI**

 Lanfranco  
Netti  
29.09.2025  
15:01:44  
GMT+02:00

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR”: **Antonella CAROLI**



IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Strategie e Governo dell’Offerta”: **Mauro NICASTRO**



Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO Promozione della Salute e del Benessere Animale: **Vito MONTANARO**



Il Vicepresidente della Giunta Regionale con delega alla Sanità, Benessere Animale e Sport per tutti, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto.

**Raffaele PIEMONTESE**



SGO\_DEL\_2025\_00144  
ALLEGATO

PTFP 2023-2025 IRCCS "S. DE BELLIS"  
FABBISOGNO MEDICI OSPEDALIERI PER DISCIPLINA

DISCIPLINA	OSPEDALE	FABBISOGNO 2023	FABBISOGNO 2024	FABBISOGNO 2025
Anatomia e istologia patologica	IRCCS Saverio de Bellis - Castellana Grotte	3	3	4
Cardiologia	IRCCS Saverio de Bellis - Castellana Grotte	3	3	4
Chirurgia Generale	IRCCS Saverio de Bellis - Castellana Grotte	19	22	23
Gastroenterologia	IRCCS Saverio de Bellis - Castellana Grotte	27	29	30
Genetica medica	IRCCS Saverio de Bellis - Castellana Grotte	1	2	2
Laboratorio d'analisi	IRCCS Saverio de Bellis - Castellana Grotte	1	1	0
Malattie endocrine, nutrizione e ricamb.	IRCCS Saverio de Bellis - Castellana Grotte	3	3	4
Oncologia (con posti letto)	IRCCS Saverio de Bellis - Castellana Grotte	8	8	8
Radiologia	IRCCS Saverio de Bellis - Castellana Grotte	7	7	7
Terapia Intensiva	IRCCS Saverio de Bellis - Castellana Grotte	11	11	12
Totale complessivo		83	89	94

PTFP 2023-2025 IRCCS "S. DE BELLIS"  
FABBISOGNO ALTRO PERSONALE OSPEDALIERO

PROFILO AGGREGATO	PROFILO DI DETTAGLIO	OSPEDALE	FABBISOGNO 2023	FABBISOGNO 2024	FABBISOGNO 2025
AUSILIARIO	Ausiliario Specializzato	IRCCS Saverio de Bellis - Castellana Grotte	17	16	16
<b>AUSILIARIO Totale</b>			<b>17</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO	Direttore Sanitario Biologo	IRCCS Saverio de Bellis - Castellana Grotte	1	0	0
DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO	Direttore Sanitario Farmacista	IRCCS Saverio de Bellis - Castellana Grotte	0	1	1
DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO	Dirigente Sanitario Biologo	IRCCS Saverio de Bellis - Castellana Grotte	16	16	16
DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO	Dirigente Sanitario Farmacista	IRCCS Saverio de Bellis - Castellana Grotte	3	3	3
<b>DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO Totale</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
INFERMIERE	Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere	IRCCS Saverio de Bellis - Castellana Grotte	161	165	179
<b>INFERMIERE Totale</b>			<b>161</b>	<b>165</b>	<b>179</b>
OSS	Operatore Socio Sanitario	IRCCS Saverio de Bellis - Castellana Grotte	43	49	55
<b>OSS Totale</b>			<b>43</b>	<b>49</b>	<b>55</b>
PERSONALE AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo	FARMACIA OSPEDALIERA	1	0	1
PERSONALE AMMINISTRATIVO	Coadiutore Amministrativo	IRCCS Saverio de Bellis - Castellana Grotte	3	3	0
PERSONALE AMMINISTRATIVO	Coadiutore Amministrativo Esperto	IRCCS Saverio de Bellis - Castellana Grotte	0	2	2
PERSONALE AMMINISTRATIVO	Collaboratore Amministrativo	IRCCS Saverio de Bellis - Castellana Grotte	2	2	3
PERSONALE AMMINISTRATIVO	Commesso	IRCCS Saverio de Bellis - Castellana Grotte	1	1	1
<b>PERSONALE AMMINISTRATIVO Totale</b>			<b>7</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista	IRCCS Saverio de Bellis - Castellana Grotte	2	2	2
<b>PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE Totale</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
PERSONALE TECNICO	Operatore Tecnico	IRCCS Saverio de Bellis - Castellana Grotte	0	0	0
PERSONALE TECNICO	Operatore Tecnico addetto Assistenza	IRCCS Saverio de Bellis - Castellana Grotte	1	1	1
<b>PERSONALE TECNICO Totale</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
PERSONALE TECNICO SANITARIO	Collaboratore Professionale Sanitario Dietista	IRCCS Saverio de Bellis - Castellana Grotte	4	7	7
PERSONALE TECNICO SANITARIO	Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Laboratorio Biomedico	IRCCS Saverio de Bellis - Castellana Grotte	23	23	23
PERSONALE TECNICO SANITARIO	Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Radiologia Medica	IRCCS Saverio de Bellis - Castellana Grotte	13	13	13
<b>PERSONALE TECNICO SANITARIO Totale</b>			<b>40</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>291</b>	<b>304</b>	<b>323</b>

PTFP 2023-2025 IRCCS "S. DE BELLIIS"  
FABBISOGNO PERSONALE ASSISTENZA STAFF

STRUTTURA ORGANIZZATIVA	PROFILO AGGREGATO	PROFILO DI DETTAGLIO		FABBISOGNO 2023		FABBISOGNO 2024		FABBISOGNO 2025	
DIREZIONE STRATEGICA	AUSILIARIO	Ausiliario Specializzato		4	2	4	2	2	2
DIREZIONE STRATEGICA	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	Dirigente Amministrativo			2		2	2	2
DIREZIONE STRATEGICA	DIRIGENTE MEDICO/VETERINARIO	Dirigente Medico						1	1
DIREZIONE STRATEGICA	DIRIGENTE PROFESSIONALE	Dirigente Avvocato / Procuratore Legale			1		1	1	1
DIREZIONE STRATEGICA	DIRIGENTE PROFESSIONALE	Dirigente Ingegnere			0		0	0	0
DIREZIONE STRATEGICA	DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO	Dirigente Professionisti Sanitarie			1		1	1	1
DIREZIONE STRATEGICA	DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO	Dirigente Sanitario Biologo			3		6	7	7
DIREZIONE STRATEGICA	DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO	Dirigente Sanitario Farmacista			0		0	1	1
DIREZIONE STRATEGICA	DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO	Dirigente Sanitario Psicologo			0		0	0	0
DIREZIONE STRATEGICA	DIRIGENTE TECNICO	Dirigente Analista			2		2	2	2
DIREZIONE STRATEGICA	INFERMIERE	Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere			17		16	16	16
DIREZIONE STRATEGICA	OSS	Operatore Socio Sanitario			1		1	1	1
DIREZIONE STRATEGICA	PERSONALE AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo			2		2	2	2
DIREZIONE STRATEGICA	PERSONALE AMMINISTRATIVO	Coadiutore Amministrativo			0		1	1	1
DIREZIONE STRATEGICA	PERSONALE AMMINISTRATIVO	Collaboratore Amministrativo			7		7	7	7
DIREZIONE STRATEGICA	PERSONALE AMMINISTRATIVO	Commesso			1		0	0	0
DIREZIONE STRATEGICA	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapia			1		1	1	1
DIREZIONE STRATEGICA	PERSONALE TECNICO	Assistente tecnico			1		1	1	1
DIREZIONE STRATEGICA	PERSONALE TECNICO	Collaboratore Tecnico Professionale			7		9	8	8
DIREZIONE STRATEGICA	PERSONALE TECNICO	Operatore Tecnico			2		3	3	3
DIREZIONE STRATEGICA	PERSONALE TECNICO	Operatore Tecnico Specializzato			1		1	3	2
DIREZIONE STRATEGICA	PERSONALE TECNICO	Operatore Tecnico Specializzato Autista di Ambulanza			0		0	0	0
DIREZIONE STRATEGICA	PERSONALE TECNICO	Operatore Tecnico Specializzato Esperto			2		1	1	1
DIREZIONE STRATEGICA	PERSONALE TECNICO SANITARIO	Collaboratore Professionale Sanitario Dietista			0		2	2	2
DIREZIONE STRATEGICA	PERSONALE TECNICO SANITARIO	Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Laboratorio Biomedico			4		4	4	4
DIREZIONE STRATEGICA	AUSILIARIO	Ausiliario Specializzato			1		0	0	0
GESTIONE DEL PATRIMONIO	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	Direttore Amministrativo Strutt. Complessa			1		1	1	1
GESTIONE DEL PATRIMONIO	PERSONALE AMMINISTRATIVO	Dirigente Amministrativo			0		0	0	0
GESTIONE DEL PATRIMONIO	PERSONALE AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo			2		1	1	1
GESTIONE DEL PATRIMONIO	PERSONALE AMMINISTRATIVO	Coadiutore Amministrativo			2		0	0	0
GESTIONE DEL PATRIMONIO	PERSONALE AMMINISTRATIVO	Collaboratore Amministrativo Esperto			1		1	1	1
GESTIONE DEL PATRIMONIO	PERSONALE AMMINISTRATIVO	Collaboratore Amministrativo Strutt. Complessa			5		7	7	7
GESTIONE DEL PATRIMONIO	PERSONALE TECNICO	Collaboratore Tecnico Professionale			1		1	1	1
GESTIONE DEL PATRIMONIO	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	Direttore Amministrativo Strutt. Complessa			1		1	1	1
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	Dirigente Amministrativo			0		0	0	0
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	PERSONALE AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo			2		1	1	1
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	PERSONALE AMMINISTRATIVO	Coadiutore Amministrativo			3		2	2	1
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	PERSONALE AMMINISTRATIVO	Coadiutore Amministrativo Esperto			1		1	1	1
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	PERSONALE AMMINISTRATIVO	Collaboratore Amministrativo			4		5	5	5
GESTIONE TECNICA	AUSILIARIO	Ausiliario Specializzato			1		1	1	1
GESTIONE TECNICA	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	Dirigente Amministrativo			1		1	1	1
GESTIONE TECNICA	DIRIGENTE PROFESSIONALE	Dirigente Ingegnere			1		1	1	1
GESTIONE TECNICA	PERSONALE AMMINISTRATIVO	Coadiutore Amministrativo			1		0	0	0
GESTIONE TECNICA	PERSONALE AMMINISTRATIVO	Coadiutore Amministrativo Esperto			2		2	2	2
GESTIONE TECNICA	PERSONALE AMMINISTRATIVO	Collaboratore Amministrativo			3		3	3	3
GESTIONE TECNICA	PERSONALE TECNICO	Assistente tecnico			1		1	1	1
GESTIONE TECNICA	PERSONALE TECNICO	Collaboratore Tecnico Professionale			1		1	1	1
GESTIONE TECNICA	PERSONALE TECNICO	Operatore Tecnico			1		1	1	1
GESTIONE TECNICA	PERSONALE TECNICO	Operatore Tecnico Specializzato			0		1	1	3
GESTIONE TECNICA	PERSONALE TECNICO	Operatore Tecnico Specializzato Autista di Ambulanza			0		0	0	0
Totale complessivo				106		116		112	

PTFP 2023-2025 IRCCS "S. DE BELLIS"  
FABBISOGNO PERSONALE DELLA RICERCA

STRUTTURA ORGANIZZATIVA	PROFILO AGGREGATO		PROFILO DI DETTAGLIO	FABBISOGNO 2023	FABBISOGNO 2024	FABBISOGNO 2025
	PERSONALE DELLA RICERCA					
DIREZIONE STRATEGICA		Borsista		30	30	30
DIREZIONE STRATEGICA		Collaboratore Professionale di ricerca sanitaria		18	19	19
DIREZIONE STRATEGICA		Ricercatore sanitario		38	46	46
<b>Totale complessivo</b>				<b>86</b>	<b>95</b>	<b>95</b>



PTFP 2023-2025 IRCCS "S. DE BELLIUS"  
DETTAGLIO FINALITA' D.L. 34/2020 - D.M. 77/2022

FINALITA' D.L. 34/2020 - D.M. 77/2022 D.L. 73/2021	DENOMINAZIONE STRUTTURASTABILIMENTO	DENOMINAZIONE DISCIPLINA O SPECIALITA' CLINICA (D.M. N. 70/2015)	DENOMINAZIONE STRUTTURA OPERATIVA /DETTAGLIO ATTIVITA'	PROFILO PROFESSIONALE	FABBISOGNO 2023	FABBISOGNO 2024	FABBISOGNO 2025
art. 2, commi 1 e 7 D.L. 34/2020 Potenziamento Terapia Intensiva e reparti alta intensità di cure	IRCCS Saverio de Bellis - Castellana Grotte	Terapia Intensiva	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	Dirigente Medico	2	2	2
	IRCCS Saverio de Bellis - Castellana Grotte	Terapia Intensiva	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere	1	1	1
Totale complessivo					3	3	3

PTFP 2023-2025 IRCCS "S. DE BELLIS"  
RIPILOGO COSTI

ANNO	RIPILOGO COSTO EX ART. 11 D.L. 35/2019		DELTA [A]-[B]
	[A]	[B] COSTO PTFP "ORDINARIO" IRCCS "S. DE BELLIS" 2023-2025	
2023	25.311.791,00 €	23.684.734,00 €	1.627.057,00 €
2024	25.311.791,00 €	25.263.911,40 €	47.879,60 €
2025	25.311.791,00 €	25.016.018,00 €	295.773,00 €

RIPILOGO COSTO FABBISOGNO FINALIZZATO EX D.L. 34/2020

ANNO	RIPILOGO COSTO FABBISOGNO FINALIZZATO EX D.L. 34/2020		DELTA [A]-[B]
	[A]	[B] COSTO PTFP "FINALIZZATO" IRCCS "S. DE BELLIS" 2023-2025	
2025	293.400,00 €	293.400,00 €	- €

Il Dirigente della Sezione



Mauro Nicastro  
29.09.2025  
15:34:31  
GMT+02:00